

COMUNE DI DUEVILLE

IMU / TASI ANNO 2015

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14/04/2015 sono state stabilite le seguenti aliquote IMU/TASI per l'anno 2015:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
ABITAZIONI PRINCIPALI (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2 e C7)	Non si applica per legge	1‰
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' AGRICOLA: <ul style="list-style-type: none">• Accatastati nella categoria D10;• Se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione. Se l' unità immobiliare è occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull'immobile, deve essere comunicato il nominativo dell'utilizzatore all'ufficio tributi che provvederà a conteggiare l'imposta TASI per l'80% al proprietario (o altro diritto reale) e per il 20% di competenza dell'occupante.	Non si applica per legge	1‰
IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: <ul style="list-style-type: none">• posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione non risulti locata;• posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, a condizione che siano già pensionati nel rispettivo paese di residenza e che l'unità immobile non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TASI si applica in misura ridotta di due terzi;• posseduti dai coniugi assegnatari della casa coniugale e ivi residenti, a condizione che siano legalmente separati o divorziati;• posseduti e non locati da personale in servizio nelle forze armate, forze di polizia, personale del corpo dei vigili del fuoco ecc.;• posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed utilizzati come abitazioni principali dai soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. del 22.04.2008).	Non si applica per legge e/o regolamento comunale	1‰
ABITAZIONI PRINCIPALI accatastate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2, C7)	4‰ detrazione € 200,00	1‰
ALTRI FABBRICATI: immobili dati in uso gratuito a parenti, immobili a disposizione, immobili accatastati nelle categorie C6, C2 e C7 che non possono per legge, essere considerate pertinenze, immobili locati, fabbricati industriali ecc.	10,1‰	0‰
AREE EDIFICABILI	8,7‰	0‰
TERRENI AGRICOLI	8,7‰	Non si applica per legge

COMUNE DI DUEVILLE

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

La TASI è dovuta sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto in catasto **come unica unità immobiliare**, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente** (domicilio e residenza devono coincidere).

Per pertinenze si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie **C2 (deposito), C6 (garage) e C7 (tettoia)** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, ciò significa che il numero massimo di pertinenze previste può essere tre se di categoria diversa (ad esempio se si possiedono due C/6, solo uno può essere considerato pertinenza e soggetto alla TASI, l'altro verrà considerato altro immobile soggetto all' IMU con aliquota 10,1‰).

ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE NELLE CATEGORIE A1 - A8 - A9

Si precisa che le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1 - A8 e A9 e relative pertinenze sono soggette sia alla TASI sia all'IMU.

Nel calcolare l'IMU si deve applicare la detrazione di € 200,00, che spetta solo ad una unità immobiliare destinata ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e viene equamente suddivisa tra il numero dei proprietari residenti nell'immobile, senza considerare la percentuale di proprietà.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA SEPARATI / DIVORZIATI

Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati, l'immobile ex casa coniugale è imputato interamente al coniuge ASSEGNATARIO della casa coniugale, indipendentemente dalla quota di possesso ed è soggetto alla TASI.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA ANZIANI RESIDENTI IN CASA DI RIPOSO

L'art. 1.2 comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale considera direttamente adibita ad abitazione principale e quindi soggetta alla TASI l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti, ad eccezione dei familiari di primo e secondo grado già residenti nell'immobile da più di tre mesi alla data di trasferimento del soggetto presso l'istituto.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

Il D.L. N. 47/2014 prevede che dal 2015 sia considerata adibita ad abitazione principale e quindi soggetta a TASI, una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE che siano già PENSIONATI nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'unità immobiliare NON risulti locata o data in comodato d'uso. L'IMPOSTA TASI SI APPLICA IN MISURA RIDOTTA DI DUE TERZI.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

La TASI è dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola che vengono normalmente accatastati nella categoria D10. Qualora siano accatastati diversamente, ad es. in categoria C/2, per il riconoscimento della ruralità, non rileva la categoria catastale dell'immobile, ma la sua destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile.

Il requisito di ruralità deve essere riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.

FORZE ARMATE

E' soggetto alla TASI l'unico immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare, Forze di polizia ad ordinamento civile, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ecc.. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COMUNE DI DUEVILLE

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU/TASI

FABBRICATI

Si fa riferimento alla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori da applicare in base alla categoria catastale dell'immobile:

Moltiplicatore	CATEGORIA CATASTALE
160	A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 C/2 - C/6 - C/7
140	Fabbricati del gruppo B C/3 Laboratori C/4 Fabbricati per esercizi sportivi (palestre)
80	A/10 Uffici D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
65	Fabbricati del gruppo D (esclusi i D/5)
55	C/1 Negozi

AREE EDIFICABILI

La base imponibile è data dal valore di mercato al primo di gennaio di ciascun anno.

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2014 è stata approvata la tabella valori ai fini IMU delle aree edificabili, consultabile nel sito comunale.

TERRENI AGRICOLI

Il valore è determinato dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente **135**.

Per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola invece il valore viene moltiplicato per il coefficiente **75** ed inoltre sono previste delle riduzioni in base al valore complessivo dei terreni.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Per gli immobili storici si fa riferimento alla rendita catastale effettiva dell'immobile e si riduce la base imponibile del 50%.

IMMOBILI INAGIBILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

COMUNE DI DUEVILLE

MODALITA' DI VERSAMENTO IMU / TASI

Il pagamento per entrambe le imposte deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- ▶ **acconto / unica soluzione: entro il 16 giugno 2015**
- ▶ **saldo: entro il 16 dicembre 2015**

Le imposte sia IMU che TASI non sono versate qualora ciascuna imposta sia uguale o inferiore a **euro 12,00**, l'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Nella compilazione dei versamenti con mod. F24 bisogna fare molta attenzione all'indicazione del CODICE ENTE che per il **comune di Dueville è D379**.

Inoltre si devono utilizzare correttamente i rispettivi codici tributi:

Tipologia Immobile	Codici tributo IMU Comune	Codice Tributo IMU QuotaStato	Codici tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze e immobili assimilati ad abitazione principale	3912	-	3958
Fabbricati rurali strumentali	-	-	3959
Terreni agricoli	3914	-	-
Aree edificabili	3916	-	-
Altri fabbricati	3918	-	-
Immobili di categoria D	3930	3925	-

Si precisa che l'imposta IMU deve essere interamente versata al Comune, ad eccezione degli immobili di categoria D ad uso produttivo soggetti all'aliquota IMU del 10,1‰ per i quali la quota dell'imposta corrispondente al 7,6‰ si versa allo Stato con codice tributo 3925, mentre la parte residua si versa al Comune con codice tributo 3930.

DICHIARAZIONE IMU

In tutti i casi in cui è sorto l'obbligo dichiarativo per l'anno 2014, la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30/06/2015.

I modelli e le istruzioni della dichiarazione IMU sono disponibili presso l' Ufficio Tributi.

INFORMAZIONI

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo sportello negli orari di apertura al pubblico (lunedì 09.30 / 12.30, mercoledì 09.30 / 13.00, giovedì 08.00 / 12.30, o telefonando ai numeri 0444/367302 – 0444/367305 – 0444/367307, oppure tramite e-mail: tributi@comune.dueville.vi.it.

Sul sito comunale www.comune.dueville.vi.it è possibile calcolare on line, l'imposta IMU dovuta per l'anno 2015 e stampare i versamenti per il pagamento.

Addizionale Comunale IRPEF anno 2015 aliquota **0,6%**.
Soglia di esenzione nel limite di **€ 10.000,00**